

**SENTENZA N. 267/12**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI LATINA  
SECONDA SEZIONE CIVILE

\_\_\_\_\_ N. Reperior.  
\_\_\_\_\_ N. Cronol.  
\_\_\_\_\_ Fascicolo N. 4157/07  
\_\_\_\_\_ Cronol. N. 361/12  
\_\_\_\_\_ Reperior. N. 247/12

nella persona del giudice istruttore dott.ssa Vittoria Amirante, in  
funzione di giudice unico, ha reso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n.RG 4157/2007 del Ruolo generale degli  
affari contenziosi civili vertente

**TRA**

~~PA...~~ nato a ~~...~~ in Napoli Via  
~~...~~ nato a Napoli ~~...~~ ed  
~~...~~, SOCIETA' IMMOBILIARE ~~...~~  
~~...~~ s.r.l. con sede in Napoli ~~...~~ in persona del  
legale rappresentante p.t., SOCIETA' AGRICOLA ~~...~~  
~~...~~ con sede in Napoli ~~...~~ in persona del legale  
rappresentante p.t. e ~~...~~ s.r.l. con sede in Napoli ~~...~~  
~~...~~ in persona del legale rappresentante p.t. tutti elettivamente  
domiciliati in Latina Piazza B. Buoizzi 9 presso lo studio dell'Avv.  
Monica Persico e rappresentati e difesi dall'Avv. Ciro Pacilio ex art.  
86 c.p.c. quanto al primo, in virtù di mandato a margine dell'atto di  
citazione quanto al secondo ed in virtù di procura speciale per atto  
notarile per le altre parti

ATTORI

E

ELVIO DI CESARE nato a Gaeta il 26.10.35 e res in Latina Via Isonzo 58 in proprio e n.q. di presidente della ASSOCIAZIONE REGIONALE PER LA LOTTA CONTRO LE ILLEGALITA' E LE MAFIE ANTONINO CAPONNETTO elettivamente domiciliati in Latina Via F. Filzi 19 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Mariani dal quale sono rappresentati e difesi unitamente all'Avv. Licia D'Amico del Foro di Roma in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta

CONVENUTI

OGGETTO : risarcimento danni

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE

PARTI

Con atto di citazione notificato il 28.5.2007 ~~Claudio Nuccio P...~~ e le società ~~SAI s.r.l.~~, Società Agricola ~~(Mantovana)~~ s.r.l. e ~~F...~~ s.r.l. premessa una ricostruzione dell'assetto societario delle società attrici ed evidenziato che la ~~SAI~~ era proprietaria di un vasto appezzamento di terreno in Fondi, lamentava che la convenuta Associazione Antonino Caponnetto aveva posto in essere ripetuti atti diffamatori ai danni degli attori ed in particolare: in data 16.5.2006 aveva indirizzato alla Procura Nazionale Antimafia di Roma, alla Procura Distrettuale Antimafia ed alla Direzione Investigativa Antimafia ed alla Procura della repubblica di Latina una missiva; il 7.1.2006 inoltrava una lettera al Prefetto di Latina, ed il 5.9.2006, 23.10.2006 altre lettere ed altri documenti, tutti integralmente

riprodotti in citazione, in cui nel discorrere della famiglia ~~Marino~~ e delle società attrici si faceva continuo riferimento a fenomeni camorristici e mafiosi lasciando intendere che uno studio professionale napoletano, nel redigere il nuovo piano regolatore di Fondi stava favorendo la ~~Marino~~ e che in località salto di Fondi vi fosse in atto un vasto programma di speculazione edilizia da parte di camorristi. Deducevano che tutti tali documenti erano gravemente offensivi della reputazione degli attori e che avevano loro cagionato un danno non patrimoniale di cui chiedevano il risarcimento. Concludevano chiedendo che il Giudice condannasse i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni subiti per effetto della lesione dell'onore e della reputazione degli attori nonché alla sanzione di cui all'art. 12 L. 47/48 , alla immediata cancellazione degli scritti lesivi provvedendo altresì alla pubblicazione della sentenza su almeno tre quotidiani di rilievo nazionale e regionale riservandosi di agire per i danni patrimoniali in altra sede.

Con coparsa del 5.11.2007 si costituivano Elvio Di Cesare e l'Associazione Antonino Caponnetto eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione attiva degli attori atteso che in nessuno dei brani riprodotti in citazione si faceva riferimento alcuno agli attori. Nel merito contestavano la fondatezza della domanda richiedendo l'applicazione della scriminante del diritto di cronaca e di critica di cui ricorrevano tutti i presupposti.

Con provvedimento del 13.11.2007 il Giudice designato, rilevato che l'oggetto del presente giudizio rientrava nella competenza tabellare

della seconda sezione civile, rimetteva gli atti al Presidente il quale assegnava con provvedimento del 20.12.2007 il procedimento a questo giudice il quale fissava udienza per il 17.4.2008.

Con ordinanza del 17.7.2008 il Giudice ritenute le prove articolate dalle parti irrilevanti ai fini del decidere rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 18.10.2011 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.

Occorre, preliminarmente evidenziare che la legittimazione attiva, il cui difetto è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, deve essere intesa come il diritto potestativo di ottenere, non già una sentenza favorevole, bensì una decisione di merito, e va quindi riscontrata mediante la comparazione tra l'allegazione di un rapporto ed il paradigma giuridico, nel profilo soggettivo, al quale detto rapporto è riconducibile. Le questioni attinenti alla "legitimatio ad causam" restano pertanto distinte da quelle relative all'appartenenza all'attore (o al convenuto) del diritto controverso, che ineriscono, invece, alla effettiva titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.

Le deduzioni di parte convenuta, pertanto, in ordine alla riferibilità agli attori dei documenti asseritamente diffamatori non costituiscono questione di carenza di legittimazione quanto piuttosto di infondatezza nel merito della domanda.

Ciò posto deve considerarsi in primo luogo che in tema di risarcimento del danno da diffamazione se è vero che non è necessario che il soggetto passivo sia precisamente e specificamente nominato, è pur sempre necessario che la sua individuazione possa avvenire, in assenza di un esplicito e nominativo richiamo, in maniera univoca attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e portata dell'offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili, i quali devono, unitamente agli altri elementi che la vicenda offre, essere valutati complessivamente, di guisa che possa desumersi, con ragionevole certezza, l'inequivoca individuazione dell'offeso (vedi Cass. 17180 del 06/08/2007).

Nel caso di specie quanto ai documenti asseritamente diffamatori indicati come allegati da 8 a 13 e n. 16 non si fa alcun riferimento a nessuno degli attori essendo il contenuto dei documenti indicati tutto volto a denunciare genericamente una situazione di forte infiltrazione mafiosa e camorristica nel territorio di Fondi. Nelle lettere e negli articoli rinvenibili sul sito dell'Associazione, infatti, non vi è alcun riferimento nemmeno a singoli fatti riconducibili in via diretta od indiretta ai ~~Maggio~~ o alle società attrici. Unico fatto specificamente riportato risulta, infatti, essere la redazione da parte di uno studio professionale napoletano – soggetto radicalmente diverso dagli odierni attori- del nuovo piano regolatore di Fondi con vaghe allusioni alla possibilità che questo nuovo piano regolatore possa favorire soggetti in qualche modo legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso.

Per quanto, poi, attiene al doc. 15 deve rilevarsi come i convenuti difettino radicalmente di legittimazione passiva non essendo questi gli autori dello scritto offensivo e non essendo riferibili le allusioni alla ~~XXXX~~ s.r.l. all'intervistato Di Cesare, convenuto, quanto piuttosto alla ricostruzione effettuata dal giornalista intervistatore. Dalla lettura del teste, infatti, emerge chiaramente che l'intervistato ha volutamente omesso ogni riferimento specifico ed ogni indicazione nominativa (si legge, infatti, "il riferimento resta volontariamente solo accennato") nel riferire dei soggetti che potrebbero risultare avvantaggiati dal nuovo piano regolatore e che fu, invece, il giornalista a desumere che si facesse riferimento alla ~~XXXX~~.

Per quanto, infine, attiene al doc. 14 deve ritenersi la totale assenza di contenuto diffamatorio dell'articolo in relazione agli odierni attori.

Deve rilevarsi che indubbiamente il significato delle parole dipende dall'uso che se ne fa e dal contesto comunicativo in cui si inseriscono e, quindi, l'evento lesivo della reputazione altrui può ben realizzarsi, oltre che per il contenuto oggettivamente offensivo della frase autonomamente considerata, anche perché il contesto, in cui la stessa è pronunciata, determina un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole quanto meno un contenuto allusivo, percepibile dall'uomo medio. Ne consegue che il giudice di merito deve valutare le parole nel momento dinamico in cui, sposandosi col contesto della funzione semantica di tutti gli altri segnali, le stesse possono dar luogo alla proliferazione di ulteriori significati, in modo che ricostruire il dato materiale dell'illecito vuol

dire risalire alla significazione assunta come risultato finale (così Cass. 482 del 13/01/2009).

Nel caso di specie, tuttavia, dalla lettura sistematica del testo risulta unicamente che i ~~partecipanti~~ vengono indicati come soggetti aventi interessi imprenditoriali nella piana di Fondi e che l'Associazione lamenta la mancata effettuazione di indagini "per verificare come stanno le cose a Latina" in relazione ad una serie di fattispecie del tutto diverse tra di loro ed in maniera molto generica. Non viene contestato alcun fatto specifico ai ~~partecipanti~~ né si dà atto di coinvolgimenti di questi in attività illecite.

In conclusione deve ritenersi non provata la domanda in totale difetto di individuazione ed individuabilità del soggetto leso e di contenuto diffamatorio nei documenti posti a base della domanda stessa.

La domanda va, pertanto, rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice nella misura liquidata in dispositivo.

**p.q.m.**

il Tribunale ~~non~~ definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa così provvede :

1. rigetta la domanda di ~~partecipanti~~ ~~Ciro Pacilio Nunzio, Società Immobiliare Fondi - S.A.I.F. s.r.l., Società Agricola Partenopea s.r.l. e Fin Company s.r.l.~~
2. condanna ~~Ciro Pacilio Nunzio, Società Immobiliare Fondi - S.A.I.F. s.r.l., Società Agricola Partenopea s.r.l. e Fin Company s.r.l.~~ alla rifusione in favore della controparte delle


spese di lite che liquida in complessivi € 2.900 di cui € 1.800  
per onorari, € 1.100 per diritti ed € 100 per spese oltre IVA e  
CPA

Così deciso in Latina in data 16.1.2012

IL GIUDICE

dott.ssa Vittoria Amirante

Il Cancelliere C1  
Emanuela BARBERINI



Depositato in Cancelleria  
il 18 GEN. 2012

Il Cancelliere C1  
Il Cancelliere C1  
Emanuela BARBERINI

